



Comune di Ostellato

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 18.09.2017

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26.02.2019

SOMMARIO:

Art. 1- Oggetto	3
Art. 2- Natura degli interventi	3
Art. 3- Finalità dei benefici	3
Art. 4- Aree di intervento	3
Art. 5 – Albo delle Associazioni	4
Art. 6 - Modalità di iscrizione all'albo	4
Art. 7 - Aggiornamento dell'Albo	5
Art. 8 - Cancellazione dall'albo	5
Art. 9 - Pubblicità dell'albo	5
Art. 10 - Destinatari dei benefici	5
Art. 11 - Domanda di ammissione ai contributi ordinari	6
Art. 12 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari	6
Art. 13 - Contributi straordinari	6
Art. 14 – Le sovvenzioni	7
Art. 15- Criteri generali di valutazione	7
Art. 16 - Misura dei contributi	7
Art. 17- Rendiconto	7
Art. 18 – Contributi indiretti	8
Art. 19 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	8
Art. 20 – Elenco dei soggetti beneficiari	8
Art. 21 – Erogazione Patrocini	8
Art. 22 – Disposizioni finali	9
Art. 23 – Entrata in vigore	9
Art. 24 - Esclusione di responsabilità	9

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Ostellato di sovvenzioni e contributi a enti pubblici e privati non aventi finalità di lucro nonché per le erogazioni dei patrocini.

Art. 2- Natura degli interventi

L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, e che dunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e preveda la partecipazione da parte dell'Ente in veste di co-promotore;
- contributi, allorché gli interventi sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con tre modalità:

- a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività dell'associazione, se ricompreso nella programmazione annuale;
- b) contributo straordinario finalizzato a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni, progetti e interventi volti a migliorare la fruibilità degli ambienti destinati alla collettività, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;
- c) contributo indiretto ossia agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature, delle strutture e dei locali comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati.

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome disciplinate da separata regolamentazione e/o convenzione:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi);
- b) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
- c) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- e) i contributi destinati ad agevolare il funzionamento delle ordinarie attività delle scuole paritarie;
- f) le risorse destinate all'erogazione di servizi diretti al perseguimento di una finalità sociale, di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- g) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Art. 3- Finalità dei benefici

1. Il Comune concede i suddetti contributi o sovvenzioni con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 4.

2. I benefici sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune di Ostellato;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche.

Art. 4- Aree di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere, di integrazione sociale e pari opportunità;

-
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - m) iniziative di protezione civile;
 - n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 5 – Albo delle Associazioni

È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Ostellato che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. • Avere sede e/o operare stabilmente nel territorio comunale;
2. • Assenza di scopo di lucro;
3. • Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 3 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
4. • Gratuità e democraticità delle cariche associative;
5. • Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 4.
6. • Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
7. • Possono iscriversi all'Albo delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti:

- a. partiti politici;
- b. associazioni sindacali;
- c. ordini professionali.

L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Culturale** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
- **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
- **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
- **Turistica** (ad esempio promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali);
- **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale).

Art. 6 - Modalità di iscrizione all'albo

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando apposita modulistica e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata all'Area Servizi istituzionali, Servizi alla persona e Servizi demografici, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali;
2. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
3. Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali;
4. Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali;
5. Copia inerente l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari;
6. Copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
7. Copia del codice fiscale e/o partita IVA dell'ente o associazione;
8. Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal competente ufficio comunale, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

Art. 7 - Aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso. Ogni associazione già iscritta all'Albo deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali.

Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento il competente ufficio può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 8 - Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 9 - Pubblicità dell'albo

Il Comune di Ostellato cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.

Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

Art. 10 - Destinatari dei benefici

Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati costituiti in associazioni non riconosciute o comitati, che operino senza fini di lucro nel territorio comunale, che siano iscritti nel suddetto Albo delle Associazioni e che svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune di Ostellato.

2. I destinatari, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa;
- c) avere la sede legale e/o operare stabilmente nel Comune di Ostellato.

I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano la sede legale e/o non operano stabilmente nel Comune di Ostellato e/o che non sono ancora iscritti all'Albo delle Associazioni potranno essere ammessi a godere degli stessi benefici con apposita delibera di Giunta, qualora l'Amministrazione ritenga la loro attività meritevole di sostegno sulla base dei precedenti artt. 3 e 4 e sempre che essa si svolga sul territorio comunale.

In ogni caso, la precedenza verrà accordata a coloro che hanno la sede legale nel territorio comunale, entro i limiti delle risorse stanziato.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 11 - Domanda di ammissione ai contributi ordinari

Annualmente, la Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione il riparto dei contributi concedibili per area d'intervento, nonché i criteri e gli indirizzi in base ai quali saranno riconosciuti e concessi i benefici, in ragione delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio pluriennale approvato. Sulla base di tali criteri ed indirizzi, il competente Responsabile procederà all'adozione di apposito avviso, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con indicazione delle risorse previste e i criteri per l'attribuzione delle stesse.

A seguito dell'approvazione del suddetto avviso, le domande devono essere presentate dal 01 novembre al 31 dicembre di ogni anno per le attività che si svolgeranno nel successivo anno solare, contestualmente alla presentazione delle istanze di Aggiornamento dell'Albo (farà fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'ente). Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte.

Nel corso dell'anno la Giunta comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze e la programmazione degli interventi, per adeguarli a eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie o a causa di eventi imprevedibili.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le domande per richiedere i contributi ordinari per l'annualità 2019 potranno essere presentate a partire dall'approvazione dell'apposito avviso e per i successivi 45 (quarantacinque) giorni.

Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Comune utilizzando i moduli predisposti. Il beneficiario del contributo dovrà compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta e per e modalità di pagamento.

Il competente Responsabile potrà predisporre ulteriore apposita modulistica in conformità alla procedura di evidenza pubblica di cui ai precedenti commi.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 12 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari

Le richieste ricevute sono assegnate all'Area competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.

Il Responsabile competente, in base agli indirizzi fissati dall'organo politico in ottemperanza a quanto indicato al precedente articolo, assegna i contributi con determina. La graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai beneficiari, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Il beneficiario del contributo dovrà compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta e per le modalità di pagamento su apposita modulistica.

La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.

Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Ostellato, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 13 - Contributi straordinari

Le domande per contributi straordinari da parte dei soggetti indicati quali possibili beneficiari nel presente regolamento, finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni, progetti e interventi volti a migliorare la fruibilità degli ambienti destinati alla collettività, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari e che rientrano nelle aree di intervento di cui all'art. 4, devono essere presentate almeno una settimana prima dalla data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale, con apposita deliberazione in base ai sensi di quanto previsto negli precedenti articoli, in quanto compatibile.

La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica allegando inoltre il programma complessivo dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa.

Nel caso in cui la presentazione della domanda per la concessione di contributo straordinario avvenga oltre i termini stabiliti o successivamente alla realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/progetto/intervento, è facoltà della Giunta Comunale prendere in esame la richiesta ed esprimersi con propria deliberazione.

Se l'iniziativa/manifestazione/progetto/intervento è stato già svolto, l'istanza dovrà contenere la rendicontazione delle spese sostenute.

Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Ostellato, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Non saranno concessi contributi straordinari per le medesime attività per le quali è stato concesso contributo ordinario.

Art. 14 – Le sovvenzioni

Nel caso in cui l'Ente si faccia carico interamente, quale co-promotore, dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, la sovvenzione verrà disposta con delibera di Giunta previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Per concorrere all'erogazione delle sovvenzioni, i soggetti pubblici e privati, alla data di chiusura del bando/avviso pubblico, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- devono operare nei settori indicati nell'art.4;
- devono avere sede legale nel territorio comunale, per attività che si svolgano sul territorio comunale;
- qualora non abbiano sede legale nel territorio comunale, l'attività eventualmente sovvenzionata deve svolgersi sul territorio comunale;
- devono avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
- devono possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
- devono essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.

Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità negli ambiti dell'art. 4.

Non verranno liquidate sovvenzioni ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Ostellato, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 15- Criteri generali di valutazione

I contributi e le sovvenzioni di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 4, nonché con le finalità istituzionali;
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.

L'Amministrazione si riserva di inserire nei bandi e negli avvisi criteri ulteriori.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

Art. 16 - Misura dei contributi

L'erogazione dei benefici viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto con allegati i documenti, in copia, giustificativi delle spese sostenute. Previa specifica separata richiesta può essere concesso un acconto pari al 50% del contributo assegnato.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, che manifestazioni ed iniziative richiedono, né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

I contributi concessi non potranno comunque essere superiori all' 80% del disavanzo (differenza entrate/uscite) degli eventi/manifestazioni/progetti presentati e all' 80% del costo complessivo degli interventi volti a migliorare la fruibilità degli ambienti destinati alla collettività. I contributi concessi, sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti, non potranno comunque superare il 100% del totale del disavanzo entrate/uscite.

Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Ostellato, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 17- Rendiconto

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione di cui al precedente articolo entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

Se l'iniziativa/manifestazione/progetto/intervento è stato già svolto al momento della presentazione della domanda, l'istanza stessa dovrà contenere la rendicontazione delle spese sostenute.

In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della attività per la quale la contribuzione è stata concessa l'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni, di cui al precedente articolo, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività per la quale il contributo è stato concesso.

Se in sede di rendicontazione, in base alla documentazione presentata a giustificazione delle spese sostenute, dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto è superiore all'80% dell'effettivo disavanzo entrate/uscite della manifestazione/evento/progetto o dell'80% dell'effettivo costo complessivo dell'intervento oggetto di richiesta, i competenti uffici provvederanno a rideterminare l'entità del contributo stesso, ai sensi del precedente articolo.

Art. 18 – Contributi indiretti

1. Rientrano in questo tipo di contributi le concessioni gratuite o comunque le agevolazioni nell'uso di strutture e locali comunali, attribuite in conformità e con le modalità previste dal regolamento disciplinante la concessione in uso di locali e strutture fisse di proprietà del Comune, cui si rimanda.

Art. 19 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

In virtù di quanto disposto all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. vi è l'obbligo di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici oggetto della presente regolamentazione, sia dei relativi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Art. 20 – Elenco dei soggetti beneficiari

Si rinvia a quanto prescritto all'art 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Art. 21 – Erogazione Patrocini

1. Il patrocino rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocino non comporta l'assegnazione di benefici economici.

Qualora la domanda di patrocino sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocino; la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici è disciplinata dai precedenti articoli del presente regolamento.

2. Il patrocino può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento.

In casi eccezionali, legati alla promozione turistica del territorio e debitamente motivati, può essere concesso il patrocino per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

3. Il patrocino deve essere chiesto mediante domanda presentata almeno cinque giorni prima dell'evento, e viene concesso formalmente con delibera di Giunta Comunale.

4. La concessione del patrocino autorizza l'associazione all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocino può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

5. Per l'utilizzo degli spazi comunali (es: sale civiche, teatro), l'occupazione del suolo pubblico e le pubbliche affissioni, si rimanda agli appositi Regolamenti comunali.

6. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in merito ai regolamenti comunali. Per quanto non espressamente previsto si demanda al Codice Civile.

Art. 24 - Esclusione di responsabilità

L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.